

## EFFETTUAZIONE DEGLI SCRUTINI – IL QUADRO NORMATIVO

- L'art. 74, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, dispone che «le attività didattiche, **comprehensive anche degli scrutini e degli esami**, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità»
- L'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. attribuisce alle regioni la delega per la determinazione del calendario scolastico
- Il d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, attribuisce alle scuole autonomia didattica e organizzativa, disponendo che «**Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa**, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.»
- **Gli scrutini finali avvengono, secondo un calendario fissato dal dirigente scolastico (V. in proposito l'O.M. n. 134 del 2 maggio 2000), e non più sulla base di una calendarizzazione prevista dai provvedimenti sulla determinazione del calendario scolastico, che si occupano ormai esclusivamente di fissare le date di inizio e termine delle lezioni e delle attività didattiche e le date di svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Non esiste quindi alcuna disposizione che espressamente preveda che gli scrutini debbano svolgersi soltanto dopo la conclusione delle lezioni, considerando, tra l'altro, che i nuovi ordinamenti quantificano l'offerta formativa da assicurare all'utenza nella forma di un monte ore annuo assegnato a ciascun percorso di studio.**

## LO SCIOPERO DURANTE IL PERIODO DEGLI SCRUTINI – QUADRO NORMATIVO

- La legge 146/1990 all'articolo 1, comma 2, lettera d), prevede che si considerano servizi essenziali, per quanto riguarda l'istruzione: l'istruzione pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, **nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami**
- Il protocollo d'intesa sull'attuazione della legge 146 – tuttora applicabile – allegato al CCNL del 26 maggio 1999, prevede all'articolo 3, comma 3, lettera g), che gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali **non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione**. Negli altri casi, i predetti scioperi **non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni** rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

Da quanto descritto non emergono motivi che possano validamente sostenere sul piano giuridico le diffide rivolte in questi giorni ai dirigenti scolastici specie laddove si contesta la legittimità di uno svolgimento degli scrutini prima del termine delle lezioni.

Va da sé che l'unico effetto di questo tipo di azione di sciopero sarebbe solo quello di differire un adempimento che le istituzioni scolastiche sono comunque tenute a svolgere in tempi utili per la conclusione regolare dell'anno scolastico, fermo restando che sarebbe illegittima e sanzionabile ai sensi della legge 146/90 un'astensione dal lavoro in riferimento agli scrutini delle classi terminali dei cicli scolastici tale da porre a rischio le operazioni di esame conclusivo dei cicli stessi.